

IMPOSTE INDIRETTE

Iva e trasporti intra Ue al test nuove procedure

*Con il nuovo anno sono entrate in vigore le regole della Commissione europea
Per la non imponibilità sarà necessario produrre prove documentali*

Tra primi problemi che gli operatori economici hanno dovuto affrontare dal ritorno delle feste natalizie vi è, senza dubbio, anche quello relativo alla documentazione da acquisirsi nei trasporti connessi alle transazioni intracomunitarie, per l'applicazione del regime della non imponibilità.

Il quadro normativo

Infatti, dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l'articolo 45-bis, previsto all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912, il quale, essendo norma di carattere sovranazionale, è operativa in tutti i Paesi Ue, senza che ci sia stata la necessità da parte dei legislatori nazionali di recepirla nei propri ordinamenti. Il nuovo articolo 45-bis è stato infatti materialmente inserito nel regolamento di esecuzione n. 282/2011, in vigore il 1° luglio 2011, attraverso il quale il legislatore unionale garantisce l'applicazione uniforme della direttiva 2006/112/Ce che disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia c'è ancora molta incertezza nella determinazione dell'ambito di applicazione di questa norma poiché essa dispone solamente dei trasporti organizzati dal cedente o dall'acquirente direttamente o tramite terzi.

Come rilevato dall'Assonime con la circolare n. 29 del 19 dicembre 2019, questo aspetto è individuabile anche nella risposta all'interpello n. 100 dell'8 aprile 2019, dove alla richiesta di chiarimenti sulla validità di una data documentazione per una cessione unionale predisposta con un trasporto ex works, l'Agenzia ha risposto che questa risulta «conforme a quanto previsto dal regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/Ue».

La prova documentale

Secondo la condivisibile tesi dell'Assonime sembrerebbe dunque che le nuove disposizioni non sostituiscano gli orientamenti forniti in materia dall'amministrazione finanziaria che si sono consolidati nel tempo, ma «il trasferimento fisico dei beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di partenza può essere dimostrato tramite un complesso di documenti relativi all'operazione tra loro coerenti, dai quali è possibile desumere l'avvenuto trasferimento dei beni». Peraltro l'Assonime corrobora la propria tesi ricordando

che alcuni Stati membri quali Germania e Austria hanno già assunto questa posizione nei confronti dell'articolo 45-bis confermando «la possibilità per gli operatori di provare la cessione intracomunitaria con le modalità e la documentazione previste dalla (precedente) disciplina interna».

In assenza di maggiori chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria questa interpretazione da parte di Assonime si dimostra molto utile atteso che numerosi trasporti, almeno in Italia, avvengono con la clausola ex works e quindi diversamente argomentando vi sarebbe l'impossibilità oggettiva ad adempiere le previsioni contenute nell'articolo 45-bis.

Un esordio a ostacoli

Ad ogni modo nelle disposizioni contenute nell'articolo 45-bis sono presenti ulteriori difficoltà operative che rendono questa prima fase di entrata in vigore della norma particolarmente insidiosa. Ad esempio ci si interroga su come gestire eventuali acconti, laddove sia emessa fattura ancorché questa non sia obbligatoria nelle cessioni intraunionali, ovvero, come debba essere compilata la dichiarazione da parte dell'acquirente, o ancora quale comportamento debba essere adottato nel caso il proprio cliente di un altro Stato membro non la rilasci o la invii mancante di informazioni esplicitamente richieste dal più volte citato articolo 45-bis.

Evidentemente una risposta a queste domande potrà essere data soltanto dall'agenzia delle Entrate, mentre al momento si può solo ricordare come negare il regime della non imponibilità agli acconti versati da clienti Ue vorrebbe dire porle in stridente contrasto con le fatture relative ad acconti versati per esportazioni che, secondo la risoluzione n. 125 del 7 settembre 1998, sono non imponibili.

Le integrazioni

Quanto alla dichiarazione rilasciata dall'acquirente questa può essere compilata liberamente. A questo riguardo si ritiene che sia possibile eventualmente richiamare o integrare la dichiarazione con il documento di trasporto. Quanto alla sua mancata ricezione si rileva come il cedente non abbia alcuno strumento coercitivo per richiederla, ne è ipotizzabile una soluzione incentrata sulla emissione di una nota di variazione per sola Iva.

Non è da escludere che l'acquirente pur non rilasciando la dichiarazione abbia comunque assolto l'imposta nel Paese membro di destinazione del bene mediante il reverse charge.

Proprio per evitare queste antipatiche situazioni il cedente potrebbe predisporre direttamente la dichiarazione chiedendo al cliente di compilare soltanto alcuni campi legati all'arrivo dei beni a destinazione e di provvedere alla sottoscrizione del documento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaolo Giuliani